

COMUNE DI BANCHETTE - PIAO 2024-2026

Prima modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 dell'11 aprile 2024.

Sezione 3) Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023:

TOTALE: n. 14 unità di personale

di cui:

- n. 14 a tempo indeterminato
- n. 0 a tempo determinato
- n. 14 a tempo pieno
- n. 0 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO

n. 2 . Area Funzionari a elevata qualificazione

così articolate:

- n. 1 con profilo di Funzionario contabile
- n. 1 con profilo di Funzionario tecnico

n. 10 Area degli Istruttori

così articolate:

- n. 5 con profilo di Istruttore amministrativo
- n. 1 con profilo di Istruttore tecnico
- n. 2 con profilo di Istruttore contabile
- n. 2 con profilo di Istruttore di polizia locale

n. 1 Area Operatori esperti

n. 1 Area Operatori

a) Facoltà assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

a.1) Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

In applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 e s.m.i., e del Decreto Ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione 2023 annualità 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale, si rileva quanto segue:

- Il Comune di Banchette evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 22,479%;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%;
- Il Comune si colloca, pertanto, entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 146.566,34, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 2* del Decreto Ministeriale, di Euro 647.843,82;
- il Comune, inoltre, dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020 pari a Euro 1.603,05, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del D.M. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 1* summenzionata, tenendo conto

della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del D.M.;

- Infine, come evidenziato nel presente documento, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del Comune di Banchette per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 112.777,15 portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 4 del D.M. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 647.843,82.

Conseguentemente, includendo le azioni assunzionali introdotte dal presente, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2023) Euro 535.066,67 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 112.777,15= LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 647.843,82 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 prevista
--

Alla luce di quanto sopra esposto:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, con riferimento ai dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica; i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

a.2) Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

La spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 625.757,58
spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2023: Euro 512.367,79

Rispetto spesa di personale, ai sensi del comma 557 :

- previsione anno 2024: euro 563.199,91
- previsione anno 2025: euro 576.139,91
- previsione anno 2026: euro 573.139,91

a.3) Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Per quanto riguarda la spesa di personale afferente le forme di lavoro flessibile inizialmente prevista per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, si rileva che essa è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, così determinata:

Il limite del valore spesa per lavoro flessibile è pari a Euro 12.133,21 lordi (anno 2009)
Spesa massima per lavoro flessibile utilizzabile per l'anno 2024: Euro 12.133,00

Con deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2024 la Giunta comunale, nelle more dell'approvazione del PIAO 2024-2026, ha fornito indirizzo per il ricorso al lavoro flessibile, stante le necessità emerse che potevano rendere necessario ricorrere a forme di lavoro a tempo parziale già dai primi mesi dell'anno 2024.

L'Ente nell'anno 2024, ha dovuto ricorrere a forme di lavoro flessibile a fronte di comprovate esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale: a seguito del trasferimento mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, di un dipendente, della non programmata cessazione verificatasi con decorrenza 19 settembre 2023 di n. 1 unità lavorativa e delle temporanee assenze per congedo di maternità di due dipendenti;

Nelle more della sostituzione delle unità addette all'ufficio tecnico, cessate, per garantire il funzionamento dell'ufficio è stata utilizzata la fattispecie di cui all'art. 14 del Ccnl 22.1.2004, richiamato dall'art. 17 Ccnl 21.5.2018, che consente di utilizzare personale di altri Enti "per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo", senza che questo configuri un

autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. Per lo scavalco condiviso le spese sostenute *pro quota* da questo Comune per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza sono da computarsi nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, sono soggette alle relative limitazioni mentre devono intendersi escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010. Con la convenzione stipulata con l'Ente di appartenenza del dipendente, è stato definito, tra l'altro, il tempo di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per il regolare corretto utilizzo del lavoratore.

Per la copertura delle due assenze per congedo con maternità si è fatto ricorso all'instaurazione di rapporto di lavoro flessibile (contratto di somministrazione).

Per la sostituzione della cessazione per quiescenza per raggiunti limiti di età di una unità addetta al servizio tecnico manutentivo, con decorrenza 1° giugno 2024, nelle more della sostituzione dell'unità cessata, si è fatto ricorso all'instaurazione di rapporto di lavoro flessibile – Cantieri Over58.

Il Comune di Banchette era risultato destinatario di finanziamento da parte della Regione Piemonte di un Cantiere Over58, per n. 2 persone occupate, nell'ambito dell'opportunità offerta dalla L.r. n. 34/2008 con i cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale, finalizzate al rinforzo dell'occupabilità in prospettiva del re-inserimento lavorativo e sociale, per svolgere attività di natura tecnico/manutentiva scaduto il 28.02.2024. Il Comune ha approvato un nuovo progetto in autofinanziamento, ai sensi dell'art. 32 comma 9 della L.r. 34/08 e s.m.i., poi approvato e autorizzato dalla Regione Piemonte. Il percorso del cantiere di lavoro è stato avviato con l'impiego di n. 2 persone, per 20 ore settimanali, a far data dal 2 aprile 2024, con termine previsto per il 19 luglio 2024 e poi successivamente esteso fino all'11 aprile 2025. I relativi oneri sono a carico del bilancio comunale e sono rappresentati dalla contribuzione riconosciuta ai lavoratori, dagli oneri riflessi, l'irap e l'inail e per gli stessi non è quindi previsto alcun rimborso da parte dell'Amministrazione regionale. La spesa è computata nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e soggiace alle limitazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010.

Alla luce delle molteplici esigenze di carattere straordinario, temporaneo e non prevedibili che hanno caratterizzato questo Comune nell'anno 2024 la Giunta comunale, con deliberazione n. 28 del 30.04.2024, ha individuato un nuovo parametro del limite di spesa - € 14.200,00 – per il fabbisogno del personale a tempo flessibile valido l'anno 2024, al fine di garantire il funzionamento delle funzioni essenziali dell'ente in forza di esigenze di carattere straordinario e temporaneo (Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG).

a.4) Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Il Comune di Banchette ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo.

a.5) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Con riferimento alla verifica del presente punto, si rileva che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Conseguentemente, il Comune di Banchette non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) Stima del trend delle cessazioni (fino alla data odierna):

b1. nell'anno 2024 si è verificata n. 1 cessazione per quiescenza per raggiunti limiti di età di unità addetta al servizio tecnico manutentivo – Area operatori (ex cat. A), a far data dal 1° giugno 2024;

b2. con decorrenza 1° gennaio 2024 si è verificata n. 1 cessazione per trasferimento mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, – servizio tecnico – Area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione (ex categoria D), in servizio fino al 31.12.2023;

b3. Nell'anno 2023 si era verificata una cessazione di n. 1 unità lavorativa appartenente al servizio tecnico, area degli istruttori (ex cat. C), con decorrenza 19 settembre 2023, per decesso dipendente.

c) Stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

A modifica di quanto precedentemente approvato nell'ambito del PIAO 2024-2026 (deliberazione Giunta comunale n. 23/2024):

c1 – nell'anno 2024, si prevede l'attivazione delle procedure di sostituzione di n° 1 unità lavorativa del servizio tecnico manutentivo appartenente all'area degli operatori (ex cat. A) di cui alla cessazione indicata al punto b1.

L'Amministrazione intende procedere con la copertura del posto cessato – appartenente all'Area degli operatori (ex cat. A) – con unità lavorativa da inquadrare nell'Area degli Operatori esperti (ex cat. B), a tempo pieno e indeterminato, almeno con indizione delle fasi di reclutamento nel corso dell'anno 2024.

Esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in caso di esito infruttuoso, con indizione di procedura concorsuale pubblica e/o mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali idonee, approvate da altri enti della pubblica amministrazione.

Il valore di spesa potenziale annua (compresi oneri e indennità rischio ed escluso irap) è compatibile con tutti i limiti di spesa di personale a cui per legge soggiace l'Ente.

c2 – nell'anno 2025, con riferimento alla cessazione di cui al punto b2, si prevede la sostituzione dell'unità cessata appartenente al servizio tecnico con assunzione di n. 1 unità con il medesimo inquadramento (Area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione - ex categoria D).

Esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in caso di esito infruttuoso, con indizione di procedura concorsuale pubblica e/o mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali idonee, approvate da altri enti della pubblica amministrazione.

Valore di spesa potenziale annua (compresi oneri e indennità rischio ed escluso irap) è compatibile con tutti i limiti di spesa di personale a cui per legge soggiace l'Ente.

L'assunzione dovrà avvenire comunque entro i limiti imposti dalla normativa introdotta dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 e delle norme vigenti in quel momento.

Per tutte le annualità oggetto del PIAO si prevede quanto segue:

sostituzione delle unità di cui intervenga la cessazione per ragioni a oggi imprevedibili o assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal Decreto interministeriale 17 marzo 2020 e delle norme al momento vigenti;

In tutti i casi l'Ente, tenendo conto di eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso del triennio, in materia di personale (es. comandi, part time, cessazioni ecc.) si riserva la possibilità di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026.

d) Certificazioni del Revisore dei conti:

Si dà atto che per la presente modifica alla Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale il Revisore dei conti si è già espresso in sede di rilascio parere per il DUPS 2024-2026 in merito all'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.M. 34/2019 convertito in legge 58/2019.

e) Informativa Organizzazioni Sindacali ed RSU

Si dà inoltre atto che con nota prot. n° _____ del _____ è stata data informativa alle organizzazioni sindacali ed alle RSU dell'adozione del presente piano triennale di fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022.